

Delibera della Giunta Regionale n. 101 del 15/03/2016

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

Oggetto dell'Atto:

ARTICOLO 9, COMMA 28, DL 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1, COMMA 1, LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122. DETERMINAZIONI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che "a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";
- b. che il comma 28 dell'articolo 9 prevede, altresì, che "i limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano.....nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti";
- c. che le disposizioni in questione costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- d. che il Collegio dei Revisori con nota prot.n. 2014.0003746/P del 18 luglio 2014 ha, tra l'altro, precisato che, in riferimento ai dati di bilancio da individuare ai fini del confronto tra la spesa sostenuta nell'anno 2009 relativamente al personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2014, in assenza di espressi divieti e data l'unicità dell'Ente, appare opportuno utilizzare i dati aggregati del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale;

CONSIDERATO

- a. che dal conto annuale per l'anno 2009 della Giunta Regionale la spesa sostenuta per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, al netto di finanziamenti specifici o da fondi dell'unione europea, ammonta ad euro 3.511.588,00, così come comunicato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane con nota prot.n. 0819273 del 2/12/2014, i cui dati sono stati confermati con e-mail del 19/12/2015 del Dirigente di Staff della Direzione Generale per le Risorse Umane, previa verifica effettuata presso tutti gli uffici regionali in merito alle spese effettuate nell'anno 2009 con fondi vincolati, al fine di verificare l'esatto importo da contabilizzare;
- b. che la spesa sostenuta nell'anno 2009 dal Consiglio Regionale per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, rilevante ex articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ammonta ad euro 4.014.368,00, così come comunicato dal Capo Dipartimento Segreteria Generale Amministrativa del Consiglio Regionale con nota prot.gen. 2014.0024278/P del 23/12/2014;
- c. che complessivamente la spesa sostenuta nell'anno 2009 dalla Giunta Regionale e dal Consiglio Regionale per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ammonta ad euro 7.525.956,00;

- d. che la spesa della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'anno 2016 non può essere superiore ad euro 3.762.978,00, corrispondente al 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- e. che con DGRC n. 68 del 23 febbraio 2015, sulla scorta della spesa monitorata al 23 febbraio 2015 ammontante ad € 484.482,41, è stata limitata la spesa della Giunta Regionale nell'anno 2015 per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa rilevante ex articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, entro un importo massimo di euro 1.005.794,00;

RILEVATO

- a. che, per quanto riguarda la Giunta Regionale, dai dati forniti da tutti gli uffici regionali nell'anno 2016 risultano contratti in corso, rilevanti ex articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, per un ammontare complessivo pari ad euro 1.056.656,27;
- b. che, prima di avvalersi di ulteriore personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, gli uffici della Giunta regionale devono darne preventiva comunicazione alla Direzione per le Risorse Finanziarie per verificare, ex ante, il rispetto dei limiti di legge, giusto quanto disposto dal Capo Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali con nota prot.n. 0411026 del 16/6/2014;
- c. che la spesa attualmente sostenuta dalla Giunta Regionale è al di sotto del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, atteso che risulta pari ad euro 1.056.656,27 rispetto al plafond utilizzabile pari ad euro 1.755.794,00;

RITENUTO, pertanto,

a. nello spirito di leale collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra il Consiglio e la Giunta Regionale, di limitare la spesa della Giunta Regionale nell'anno 2016 per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa rilevante ex articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, entro un importo massimo di euro 1.355.794,00, al fine di permettere al Consiglio Regionale di incrementare il proprio limite di spesa di euro 400.000,00, attese le esigenze istituzionali dell'Assemblea Legislativa;

VISTI

- a. il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge. 30 luglio 2010;
- b. la nota prot.n. 2014.0003746/P del 18 luglio 2014 del Collegio dei Revisori;
- c. la DGRC n. 68 del 23 febbraio 2015

PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di limitare la spesa della Giunta Regionale nell'anno 2016 per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa rilevante ex articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, entro un importo massimo di euro 1.355.794,00;

2. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività ai Dipartimenti, alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali della Giunta Regionale, alle Strutture di Missione, alla Struttura di Supporto tecnico Operativo alla Segreteria di Giunta, al Consiglio Regionale, al Collegio dei Revisori ed al BURC per la pubblicazione.